

I diritti dei «lavoratori digitali» non sono competenza regionale

Giampiero Falasca

GIG ECONOMY La proposta della giunta del Lazio introduce una pericolosa geografia Il progetto di legge per la tutela dei "lavoratori digitali" appena varato dalla giunta della Regione Lazio solleva due grandi problemi, uno di carattere tecnico e l'altro di politica del diritto. Il problema di natura tecnica consiste nella innegabile violazione del riparto di competenze legislative definito dall'articolo 117 della Costituzione, che riserva specifiche materie al legislatore nazionale. Tale riparto di competenze, introdotto dalla riforma del Titolo V, ha rivisto il rapporto tra legge nazionale e regionale in senso marcatamente federale, potenziando gli ambiti e l'efficacia della legislazione territoriale e introducendo il sistema della legislazione concorrente secondo il quale, su alcune materie, a livello nazionale sono definite

le linee guida e a livello territoriale vengono dettate le regole operative. Questo processo ha investito anche la materia del lavoro, che è stata attribuita parzialmente alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, limitatamente alla «tutela e sicurezza del lavoro». Il significato di questo riferimento, abbastanza generico, è stato ricostruito dalla giurisprudenza costituzionale in modo univoco: alla legislazione concorrente Stato-Regioni spetta solo la disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro, mentre restano escluse da questo ambito tutte le norme che incidono sulle reciproche obbligazioni che sorgono tra le parti di un contratto di lavoro. Quest'ultimo e gli obblighi connessi, pertanto, sono di competenza esclusiva del legislatore statale, in ragione dell'attribuzione a questo livello della potestà in materia di "ordinamento civile". Il progetto di legge della Regione Lazio supera ampiamente questi limiti, quanto meno nelle sue norme più qualificanti: il testo, infatti, pretende di legiferare sulla retribuzione dei lavoratori digitali, sugli obblighi assicurativi e previdenziali del committente, sull'organizzazione del lavoro delle aziende e arriva perfino a ipotizzare l'istituzione di sanzioni amministrative per chi



non rispetta tali prescrizioni. I punti di conflitto con l' assetto costituzionale sono tali e tanti che è facile prevedere una sonora bocciatura del testo da parte della Corte costituzionale, qualora fosse approvato nell' attuale formulazione. Anche volendo dimenticare questo vizio originario, il progetto di legge pone un problema di politica del diritto: è auspicabile la costruzione di un mercato del lavoro a macchia di leopardo, nel quale le tutele connesse ai diversi rapporti di lavoro cambino da regione a regione? È certo che una situazione del genere, oltre a far sorgere questioni di equità sostanziale, determinerebbe anche un danno rilevante alla competitività complessiva del sistema e di coloro che vi operano. Si pensi alla vicenda dei tirocini, rapporti che non essendo contratti di lavoro rientrano nella competenza regionale: sono proliferate regole diverse per ogni territorio (nonostante, a livello centrale, si cerchino continui adattamenti finalizzati ad armonizzare su base volontaria le norme) che producono un unico risultato: un' azienda deve fare lo slalom tra le norme locali per capire come attivare un tirocinio, senza che questa ricerca risponda a una logica complessiva di tutela. © RIPRODUZIONE RISERVATA.